

**La presente circolare ha la finalità di rendere noti gli indirizzi del Tribunale in ordine ai requisiti per il conferimento degli incarichi di curatore fallimentare.**

Con il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015 sono state introdotte modifiche finalizzate alla maggiore efficienza delle procedure fallimentari, che hanno delineato le caratteristiche e i requisiti del curatore e imposto al Tribunale di valutare la rispondenza dei professionisti incaricati al modello legale:

- l'art. 28 comma 4 L. Fall. richiede che il curatore sia nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici di cui all'art. 33 quinto comma, ovvero di quegli atti che dovrebbero dare periodicamente conto dei risultati della gestione del curatore nonché del rispetto delle modalità e tempistiche della liquidazione;

- al terzo comma dell'art. 39 L. Fall è previsto che, salvi giustificati motivi, ogni acconto al curatore debba essere preceduto dalla presentazione di un riparto parziale, con ciò significando la necessità della sollecita distribuzione dell'attivo (esigenza ulteriormente rafforzata con la previsione da parte del decreto legge n. 59 del 03.05.2016 convertito dalla legge n. 119/2016 della revoca del curatore in caso di inottemperanza, alla previsione di riparti ogni quattro mesi – art. 104 ter, comma 10 l.f.);

- l'art. 104 *ter* relativo al programma di liquidazione prevede ora un termine massimo (sei mesi dalla dichiarazione di fallimento) entro il quale tale atto deve essere predisposto dal curatore, nonché un termine massimo (due anni dalla dichiarazione di fallimento) entro il quale deve essere completata la liquidazione, salvo un diverso maggior termine per la liquidazione di determinati cespiti, rispetto al quale grava sul curatore un onere di specifica indicazione della ragioni della maggior durata della liquidazione;

- sempre all'art. 104 *ter* è previsto che lo sfioramento senza giustificato motivo sia del termine per la predisposizione del programma di liquidazione sia dei termini in esso indicati comporta la revoca del curatore;

- è stata generalizzata la possibilità di ricorrere a società specializzate non solo per le vendite, ma anche per altre incombenze della liquidazione (art. 104 *ter* comma 4).

E' quindi palese che il legislatore ha disegnato un modello di curatore improntato alla massima efficienza e professionalità nella gestione della procedura fallimentare, al fine di assicurare, in un binomio tendenzialmente inscindibile, la speditezza e il miglior risultato della liquidazione.

**Il curatore ha, quindi, un fondamentale ruolo di:**

- ricognizione dei cespiti del fallimento e

- di programmazione della loro liquidazione

pur potendo valersi di altri professionisti e soggetti specializzati per le concrete attività di liquidazione.

In ogni caso, il Tribunale ritiene che, a prescindere dall'organizzazione di studio del professionista, il curatore debba essere in grado senza ricorrere alla delega di incombenze o al conferimento di incarichi remunerati ad altri professionisti (e sempre fatte salve situazioni di particolare complessità da valutare caso per caso) di:

- 1) procedere nell'immediatezza del conferimento dell'incarico al primo sopralluogo presso la sede dell'impresa e se del caso all'apposizione dei sigilli;
- 2) tenere la contabilità del fallimento e curare gli adempimenti fiscali;
- 3) verificare la contabilità dell'impresa sia ai fini della redazione della relazione *ex art. 33* comma 1 (con particolare riferimento all'individuazione delle cause del dissesto e delle responsabilità anche penali), sia per la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie dell'impresa, sia per l'individuazione dei pagamenti e degli atti revocabili;
- 4) procedere alla verifica del passivo (rassegnando le proprie motivate conclusioni in sede di progetto di stato passivo e sollevando le necessarie eccezioni sui crediti insinuati) con conoscenza delle principali questioni giuridiche e degli orientamenti del Tribunale in relazione all'accertamento dei crediti e alla valutazione delle rivendiche;
- 5) pianificare in modo tempestivo la liquidazione, predisponendo un programma di liquidazione esaustivo quanto all'individuazione dell'attivo, alle attività da compiere (il p.d.l. non deve necessariamente fornire indicazioni di dettaglio, ma nemmeno risultare eccessivamente generico) e alla loro scansione temporale, senza rinvii a successive integrazioni;
- 6) conoscere e rispettare le norme sull'invio telematico degli atti e delle istanze (chiarite da ultimo con circolare dell'Ufficio in data 10/7/2015);
- 7) avere conoscenza delle principali questioni relative al diritto e alla procedura fallimentare, anche con riferimento ai rapporti con il diritto tributario, previdenziale e del lavoro (es. licenziamenti dei dipendenti) nonché avere conoscenza delle circolari dell'Ufficio (se del caso prendendone contezza per il tramite della cancelleria).

Nel caso in cui il curatore si avvalga, su autorizzazione del Comitato dei Creditori, di coadiutori per il compimento delle suindicate attività - e sempre fatte salve situazioni di particolare complessità da valutare caso per caso - il relativo compenso non potrà che essere detratto dal compenso finale del curatore, rimanendo quindi a carico di quest'ultimo in tutto o in parte nel caso in cui il suo compenso non sia capiente.

Resta in ogni caso inteso che il curatore potrà sempre nominare lo stimatore ex art. 87 l.fall., senza necessità di apposita autorizzazione, nonché, ex art. 32 l.fall., il consulente del lavoro.

Inoltre al curatore è richiesto:

a) onorabilità, etica professionale, correttezza/ineccepibilità deontologica (sotto tutti i profili : viene e verrà ad esempio valutato negativamente ogni tipo di atteggiamento poco rispettoso o educato verso i propri colleghi, i cancellieri, i creditori, i terzi ecc. o comunque poco collaborativo; o volto a non evidenziare negligenze o illeciti di colleghi, di coadiutori ecc. di cui si abbia conoscenza per ragioni d'ufficio);

b) diligenza e puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali e delle direttive dei Giudici delegati (viene e verrà valutato negativamente, ad esempio il comportamento di chi ometta – tanto più che sistematicamente – di recarsi immediatamente presso la sede della impresa fallita subito dopo la nomina; di chi non si presenti personalmente alle udienze di verifica e agli altri incombeni dell'ufficio; di chi non provveda tempestivamente al pagamento delle spese prenotate a debito – c.d. campione civile – non appena vi siano fondi sufficienti a tal fine; di chi non sollevi tempestivamente in sede di verifica del passivo le eccezioni attinenti ai singoli crediti insinuati o alle singole rivendiche, che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice; di chi non adempia tempestivamente agli obblighi fiscali e previdenziali o al pagamento dei debiti prededucibili correnti quanto vi siano fondi sufficienti a tal fine – come ad esempio nel caso di maturazione di oneri condominiali, ecc; di chi non decida tempestivamente se subentrare o meno dei contratti pendenti o se licenziare i dipendenti dell'impresa fallita, in ogni caso attivando i previsti ammortizzatori sociali; di chi sia solito lasciare passare tempo prima di effettuare le più estese indagini patrimoniali sul fallito per individuarne i crediti, i beni immobili, i beni mobili registrati di qualunque tipo, prima di predisporre la relazione 33 l. fall. o il piano di liquidazione; o di chi non effettui e riferisca circa le capacità patrimoniali e/o reddituali delle controparti - anche chiedendo l'autorizzazione ex art.155 sexies disp.att. c.p.c - prima di chiedere l'autorizzazione a costituirsi parte civile o esercitare le azioni revocatorie/recuperatorie o di responsabilità/inefficacia; di chi non effettui rapidamente le vendite, specie se i beni si trovino in locali di terzi ; di chi non si renda subito parte diligente per ottenere la disponibilità dei creditori a far parte del Comitato dei creditori; di chi non depositi regolarmente e puntualmente i rapporti semestrali ex art. 33, quinto comma, l. fall. debitamente e compiutamente compilati; ecc)

c) disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale (ad esempio, procurandosi sempre più di un preventivo o più di un'offerta nei casi in cui

debba procedersi all'assegnazione di contratti o alla cessione di beni o crediti; effettuando la promozione o la pubblicità ai fini liquidativi con i mezzi più efficaci ed utili e con la minima spesa possibile, contrattando da subito, al meglio, i compensi da erogare a legali e periti; controllando personalmente le note proforma di costoro e relazionando motivatamente ed analiticamente il Giudice delegato sulla specifica congruità delle stesse..ecc.)

d) disponibilità a sottoporsi lealmente ai controlli istituzionalmente previsti da parte del Giudice delegato e del Comitato dei creditori (ad esempio: attivandosi per rendere tempestivamente nota ogni evento rilevante anche se sottratto ad apposita autorizzazione; rispondendo con sollecitudine e tramite atti formali alle richieste scritte ed ai solleciti del GD, precisandosi che il mancato riscontro costituisce di per sé motivo di revoca);

e) trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di legali, periti ed altri coadiutori (evitando di nominare professionisti non adeguatamente competenti ovvero professionisti membri della medesima associazione professionale del curatore laddove sia prevista la ripartizione degli utili)

Il Tribunale provvederà ad una rotazione degli incarichi determinando i compensi sulla base della diligenza dimostrata nello svolgimento dell'incarico e dei risultati pratici ottenuti. Ciò posto, il Tribunale, al fine di consentire l'acquisizione di specifica professionalità e il mantenimento di una organizzazione strutturata, cercherà in ogni caso di assicurare ai professionisti officati una sufficiente remuneratività degli incarichi, sia in termini di numero delle procedure affidate, sia bilanciando le procedure prive di attivo con incarichi maggiormente remunerativi, sia in termini di determinazione dei compensi

Modena, 20.12.2016

Il Presidente e i giudici della sottosezione fallimentare





